



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 20/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 30/07/2015 al n. 102617, con la quale il Sig. Salerno Antonio, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 30/09/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Salerno Antonio ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 01/09/2020;
- VISTA la nota prot. n. 659 del 09/01/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 63461 del 16/07/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 16/09/2020;
- VISTO il DA n. 1736 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 20/01/1988, reg. n. 3, fgl n. 132, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 31/05/1986 nella qualifica di Assistente amministrativo;
- VISTO il DDG n.10029 del 21/10/2004 con il quale il Sig. Salerno Antonio, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il DDS. n. 303146 del 30/04/2009 con il quale al Sig. Salerno Antonio è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto di mesi 6;
- VISTO il DDS. n. 2005 del 21/04/2017 con il quale al Sig. Salerno Antonio sono stati riconosciuti consentito ai fini di quiescenza anni 4 e mesi 3;
- VISTO il Foglio matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Salerno Antonio a decorrere dal 15/09/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 15/09/2020	34	3	15
Periodo riscattato (DDS. n. 303146 del 30/04/2009)	0	6	0
Servizio riconosciuto (DDS. n. 2005 del 21/04/2017)	4	3	0
Servizio militare dal 20/08/1980 al 05/08/1981	0	11	16
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	0	1

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/09/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Salerno Antonio, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 27 AGO, 2020

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE GENERALE
 C. Madonia
 F.to

originale agli atti del fascicolo